

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001 N.24
"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA APERTA

finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi ad essi assimilati ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2001 n.24 art.20, così come modificato e integrato dall'art.4 della L.R.10/2003, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, nel periodo di efficacia della graduatoria.

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento per l'assegnazione definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 12 del 22 maggio 2013.

Preso atto che, secondo quanto disposto dal Regolamento sopra citato, ai fini della formazione della 1° graduatoria (graduatoria iniziale) i cittadini interessati potranno presentare domanda su apposito modulo a partire dal 2 settembre 2013 entro e non oltre le ore 12.30 del 4 novembre 2013 secondo i termini e le modalità contenute nel presente avviso pubblico.

Il Comune competente per territorio, procede alla formazione della graduatoria aperta, ed ai successivi aggiornamenti semestrali, nella quale vengono e verranno inserite le istanze degli interessati in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito dall' art. 6 (punteggi di selezione della domanda) del Regolamento per l'assegnazione definitiva di alloggi ERP.

Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune competente per territorio nel rispetto dell'ordine stabilito nella graduatoria così come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento e con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per l'assegnazione definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

1 - REQUISITI

A norma della Legge regionale 8 agosto 2001 n.24, art.15 e della Delibera del Consiglio Regionale 12 febbraio 2002, n.327 così come modificata e integrata dalla delibera del Consiglio Regionale n.395 del 30.07.2002, possono partecipare al presente avviso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 così come modificata dalla Legge 30 luglio 2002 n.189 art.27, titolare di carta di soggiorno o permesso CE, regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale o di ricevuta che attesti l'avvenuta domanda di rinnovo, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA.

e' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda;
- b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda;
- b.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale presso il quale si presenta la domanda;
- b.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti precedenti;
- b.5) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

- c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

c.3) nei casi in cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E) REDDITO PER L'ACCESSO

il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore ISE. Non deve superare **Euro 34.308,60**. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a **Euro 35.000**, al lordo della franchigia prevista dal DLgs 109/98 come modificato dal DLgs 130/00, incrementato del 30% (€ 45.500) per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado d'invalidità superiore al 66%;

e.2) valore ISEE. Non deve superare **Euro 17.154,30**;

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%. Le condizioni e.2.1) e

e.2.2) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti per accedere all'erp di cui alle lett. a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art.30 L.R.24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera dalla Giunta Regionale.

2 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione debbono essere compilate e presentate unicamente sui moduli predisposti dall'Unione, nei giorni e orari indicati presso ciascuna sede territoriale:

Comune di Campogalliano

Ufficio Casa **Piazza della Pace n. 2 tel. 059899453**

Comune di Carpi

Ufficio Casa **via San Rocco n.5 – tel. 059649912 – 926 - 933**

Comune di Novi di Modena

Ufficio Servizi Sociali **via M. Buonarroti n.41- tel.0596789142**

Comune di Soliera

Ufficio Casa **via XXV Aprile n.30 tel. 059568571 - 511**

Gli Uffici previo appuntamento, anche telefonico, assisteranno gli interessati nella compilazione delle domande.

Altri Uffici disponibili per fornire informazioni utili alla presentazione della domanda sono i seguenti:

- **SPORTELLO SOCIALE NEMO** viale Carducci n.32 **Carpi** tel. 059649644 - 9601
- **FACILE sportello polifunzionale** Piazza Vittorio Emanuele II n.1 **Campogalliano** tel. 059899411
- **Ufficio Amministrativo Servizi Sociali XXV Aprile** n.30 **Soliera** tel. 059568571
- **ORGANIZZAZIONI SINDACALI, SICET e SUNIA** nei giorni e orari indicati presso ciascuna sede;

L'assistenza fornita dagli operatori per la compilazione della domanda non dà luogo all'insorgere di responsabilità da parte dell'operatore addetto, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive, sociali ed economiche dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del citato Regolamento:

CONDIZIONI SOGGETTIVE – max 35 punti

▪ **ANZIANI – non cumulabili fra loro**

A.1 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande:

PUNTI 9

A.2 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande:

PUNTI 6

A.3 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande:

PUNTI 3

A.4 Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande:

PUNTI 2

▪ **INVALIDI – le condizioni A.5, A.6 e A.7 non sono cumulabili fra di loro. La condizione A.8 è cumulabile con A.5, A.6, A.7**

Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 (L.118/71, L.104/92).

A.5 Presenza nel nucleo familiare di una persona invalida al 100% o cieco totale o sordomuto

PUNTI 10

A.6 Presenza nel nucleo familiare di una persona invalida dal 67% al 99% o cieco parziale

PUNTI 7

A.7 Presenza nel nucleo familiare di minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconoscibili ai sensi delle vigenti normative

PUNTI 6

A.8 Presenza nel nucleo familiare di più persone invalide (dal 67% al 100%)

PUNTI 5

▪ **FAMIGLIE**

A.9 Nucleo familiare composto da 1 adulto con minore/i a carico a seguito di: nubilato, celibato, separazione legale, divorzio, vedovanza, affidamento familiare o tutelare, figlio riconosciuto da un solo genitore:

PUNTI 7

A.10 Nucleo familiare composto da 4 unità e oltre con figli minori a carico (oltre il 3° per ogni figlio a carico il punteggio viene aumentato di PUNTI 1)

PUNTI 3

A.11 Nucleo familiare composto da almeno 2 anni da persone che non abbiano superato i 32 anni di età alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande:

PUNTI 2

A.12 Nucleo familiare composto da un'unica persona (single)

PUNTI 2

▪ **PERMANENZA SUL TERRITORIO**

A.12 Richiedente che ha la residenza o che svolge regolare attività lavorativa esclusiva o principale in modo continuativo sul territorio comunale (l'anzianità sarà desunta dallo storico di residenza e sarà considerata dall'ultimo cambio effettuato). Per ogni anno di residenza o di attività lavorativa verrà assegnato 1 punto fino ad un massimo di 5 punti

CONDIZIONI SOCIALI –max 20 punti

Le condizioni non sono cumulabili tra di loro.

B.1 Nucleo familiare in condizione di disagio, nel quale è presente anche la componente abitativa, per il quale l'area di riferimento del Settore dei Servizi Socio Sanitari ha in corso un progetto di sostegno e/o recupero. L'attestazione a cura del competente servizio potrà essere ritenuta valida solo a seguito di fallimento di soluzioni possibili autonomamente reperite:

PUNTI 15

B.2 Nucleo familiare in condizione di disagio abitativo attestata dal competente servizio dell'area di riferimento del Settore dei Servizi Socio Sanitari, per il quale è dichiarato lo stato di urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo, che si trovi nelle seguenti condizioni: necessità di tutela di minori in condizioni di disagio, conflitto familiare, persona sola non autosufficiente priva di reti parentali:

PUNTI 20

B.3 Nucleo familiare che rientri in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda per stabilirvi la propria residenza, in stato di grave disagio sociale nel quale è presente anche la componente abitativa attestata dal competente servizio dell'area di riferimento del Settore dei Servizi Socio Sanitari:

PUNTI 10

CONDIZIONI OGGETTIVE – max 20 punti – non cumulabili fra di loro

I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo familiare presente nel nucleo familiare ha l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) di alloggio adeguato allo standard abitativo del nucleo in un Comune dell'Unione Terre d'Argine o comuni confinanti.

C.1 nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, di sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva:

- entro 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande:
PUNTI 20

C.2 nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, di sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva:

- oltre 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande:
PUNTI 15

C.3 nucleo familiare con sistemazione precaria procurata a seguito di provvedimento di rilascio, che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, dall'assistenza pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale istituito con L.R.4 febbraio 1994, n.7 o dalle ONLUS riconosciute e operanti sul territorio distrettuale, con le quali sia in essere un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale:

PUNTI 20

C.4 nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande, in alloggio dichiarato antigienico da parte dell'autorità competente:

PUNTI 5

C.5 nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande, in alloggio dichiarato improprio, oppure in alloggio per condizioni di vita e di salute totalmente inadatto alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di handicap, da parte dell'autorità competente:

PUNTI 10

• **CRISI OCCUPAZIONALE**

C.6 Nucleo familiare colpito dalla crisi economica in condizione di disagio abitativo a seguito di citazione in giudizio per la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità (punteggio non attribuibile al nucleo residente in alloggio ERP)

PUNTI 10

per nucleo familiare colpito dalla crisi economica si intende un nucleo in cui, almeno 1 componente, si trovi in una delle seguenti condizioni occupazionali entro la data di scadenza del periodo di raccolta delle domande:

Cassa integrazione; mobilità; contratto di solidarietà; licenziamento a seguito di: riduzione del personale, chiusura aziendale, dimissioni o licenziamento per giusta causa con ricorso al D.P.L. (Direzione Provinciale del Lavoro), mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato; cessazione di attività; calo almeno del 30% del reddito per i lavoratori autonomi o con partita IVA (e comunque con valore ISEE non superiore a 7.500 €) desunibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

CONDIZIONI ECONOMICHE – max 35 punti

Ai fini del presente regolamento, non saranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica, qualora il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef relativi all'anno fiscale di riferimento che siano inferiori al minimo vitale calcolato ed aggiornato annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini Irpef o nuclei in carico o seguiti dai Servizi Sociali competenti per area e di ciò sussista adeguata documentazione:

La valutazione della condizione economica tiene conto di:

D. Valore ISEE (max 25 punti)

E. Incidenza del canone annuo sul valore ISE (max 10 punti)

Per il punteggio di cui alla precedente lettera D si utilizza la seguente formula:

$(\text{valore ISEE max} - \text{valore ISEE min})/25 = \text{coeff. Fisso}$

$25 - [(\text{valore ISEE nucleo richiedente} - \text{valore ISEE minimo})/\text{coeff. Fisso}] = \text{punteggio}$

dove:

- il valore ISEE massimo pari a € 17.154,30 è quello previsto dalla determina regionale n. 7436 del 30/07/2009 e successive modifiche, che stabilisce il limite di reddito per l'accesso all'ERP
- il valore ISEE minimo pari € 6440,59 corrisponde all'importo annuo calcolato sul "minimo vitale" fissato dalla delibera di giunta dell'Unione (aggiornato annualmente)
- coefficiente fisso = 428,55 (aggiornato annualmente)

Il punteggio relativo alla valutazione del valore ISEE varia da 0 a 25 con i decimali fino ai millesimi.

Per il punteggio di cui alla precedente lettera E si utilizza la seguente tabella:

Fasce di incidenza canone sul valore ISE		Punti
da 14%	a 16%	1
da 16,01%	a 18%	2
da 18,01%	a 20%	3
da 20,01%	a 22%	4
da 22,01%	a 24%	5
da 24,01%	a 26%	6
da 26,01%	a 28%	7
da 28,01%	a 30%	8
da 30,01%	a 32%	9
da 32,01%	a 34% e oltre	10

A parità di punteggio si procederà ad ordinare in base all'anzianità del richiedente.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoztivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della prima graduatoria definitiva e dei successivi aggiornamenti.

3 - RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA

- Presentazione delle domande

Le domande relative al presente avviso, dovranno essere presentate direttamente ai competenti uffici territoriali, oppure inviate per posta, con lettera raccomandata, entro l'inderogabile termine delle **ore 12.30 del giorno 04.11.2013**.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra, saranno escluse. Sono valide le domande inviate per posta, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

- Pubblicazione della graduatoria aperta e successivi aggiornamenti

Sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, nei casi previsti dalle norme il Comune competente per territorio, procede all'attribuzione dei punteggi spettanti per ciascuna domanda.

Le domande ammesse entro il 31 maggio e 31 dicembre di ogni anno, concorrono alla formazione della graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza periodica.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERP la suddetta graduatoria ha validità per la durata di sei mesi al termine dei quali si procede al successivo aggiornamento.

La graduatoria iniziale viene resa ufficiale entro 30 gg. dalla scadenza del periodo previsto per la raccolta delle domande.

Ogni graduatoria successiva viene resa ufficiale e accessibile entro 15 gg. dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande e costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi a quel momento disponibili.

Le domande già ammesse con le precedenti graduatorie aperte alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande.

- Graduatorie Speciali

Il Comune competente per territorio può istituire delle Graduatorie Speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti, col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, che si trovino nelle condizioni stabilite con apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione, sulla base dell'analisi delle domande pervenute da ciascun territorio e delle presunte disponibilità di alloggi nella tipologia adeguata alla composizione ed alle problematiche dei nuclei familiari dei richiedenti.

- Richiesta di ulteriore documentazione

E' facoltà del Comune e della Commissione Tecnica, sia in sede di istruttoria delle domande, che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissati dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

- Accertamenti

E' altresì facoltà del Comune e della Commissione Tecnica disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

- **Casi di dubbia interpretabilità o di inattendibilità**

I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati completati entro il termine di formazione della 1^ e successivi aggiornamenti semestrali della graduatoria aperta, vengono collocati con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

- **Efficacia della graduatoria**

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non viene sostituita da un nuovo aggiornamento.

4 -ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La Commissione Tecnica, convocata dal Comune competente per territorio, ogni semestre (entro 15 giorni dal termine della raccolta delle domande) e ogni qualvolta si rendesse necessario, ha il compito di procedere alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio dei richiedenti prima dell'assegnazione.

Qualora la Commissione Tecnica accerti la non sussistenza di requisiti e la loro perdita nonché la mancanza e/o il mutamento delle condizioni soggettive e oggettive, provvederà a comunicare la decisione assunta al richiedente e, in caso di variazione di punteggio, la domanda sarà collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune competente per territorio secondo l'ordine stabilito nella graduatoria aperta e suoi aggiornamenti e nelle graduatorie speciali di cui sopra, se istituite.

- **Rinunce immotivate**

I nuclei familiari che rinunciano immotivatamente all'assegnazione dell'alloggio ERP, devono ripresentare la domanda per essere inseriti nelle graduatorie successive. Motivazioni per l'accoglimento della rinuncia:

- presenza di patologie che non consentono una vita adeguata del nucleo negli alloggi proposti e disponibili
- nucleo familiare per il quale il competente Servizi Socio Sanitari abbiano prodotto idonea relazione

Il canone di locazione degli alloggi e' determinato ai sensi della vigente normativa in materia di ERP.

Ogni domanda inoltrata precedentemente al di fuori del presente avviso pubblico e' priva di ogni validità.

La presentazione della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla Legge regionale 8 agosto 2001 n.24 e dei Regolamenti attuativi, con particolare riguardo anche alle norme che regolano l'autogestione dei servizi accessori, norme che con la partecipazione al presente avviso pubblico il concorrente si impegna ad osservare.

Carpi,

IL PRESIDENTE
Giuseppe Schena

Del presente avviso pubblico si dà comunicazione, oltre con la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Unione Terre d'Argine (www.terredargine.it), anche a mezzo comunicato stampa e direttamente alle Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria.